

www.formazione.ilsole24ore.com/bs
25 MASTER FULL TIME: LA CHIAVE DI INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO.
 Servizio clienti:
 tel. 06 (02) 3022.6372/6379
 business.school@ilsole24ore.com
Gruppo24ORE

NORME E TRIBUTI

Domenica 10 Febbraio 2013

Il Sole **24 ORE**

www.ilsole24ore.com • @24NormeTributi

www.formazione.ilsole24ore.com/bs
4° MASTER COMUNICAZIONE, PUBLIC AFFAIRS E RELAZIONI INTERNAZIONALI
 MASTER FULL TIME
 ROMA, dal 22 MAGGIO 2013
 5 mesi di aula e 4 di stage
Gruppo24ORE

DOMANI SULLE PAGINE DEL SOLE 24 ORE

ACCERTAMENTI
 Se salta l'adesione via libera al ricorso
 ▶ in Norme e tributi

LAVORI PUBBLICI
 Negli appalti crescono i controlli antimafia
 ▶ in Norme e tributi

218
 Dal 12 febbraio il Dlgs 218/2012 impone nuovi documenti antimafia

L'ESPERTO RISPONDE
 Terreni e partecipazioni al test della rivalutazione
 ▶ in allegato

Le risposte ai temi dei lettori. Cambia la modalità per richiedere l'imposta che risulta a credito dalla dichiarazione

Rimborsi Iva, nuovo percorso

Per la compensazione oltre i 5mila euro obbligatoria la comunicazione alle Entrate

Benedetto Santacroce

Il rimborso del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale di quest'anno non passa più per il modello VR, che è stato soppresso, ma deve essere richiesto con la compilazione del Rigo VX4 della dichiarazione Iva presentata autonomamente ovvero nel corrispondente rigo della sezione III del quadro RX di Unico per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata. Questa novità che deve essere valutata con immediatezza da coloro che in questi giorni si apprestano a presentare la dichiarazione Iva a credito, ripropone il tema della gestione e dell'utilizzo del credito Iva reso piuttosto complesso dalle regole introdotte nel 2009 e rinnovate nel 2012 dal Dl 16/2012. I contribuenti che chiedono la dichiarazione a credito possono utilizzare il predetto credito:

- in compensazione verticale: vale dire Iva da Iva;
- in compensazione orizzontale: andando a compensare l'Iva eccedente da dichiarazione con altre imposte e contributi;
- a rimborso richiedendo direttamente l'eccedenza al fisco.

Compensazione verticale

Il credito in questo caso è portato in diminuzione dell'imposta dovuta all'atto della liquidazione periodica e della dichiarazione annuale dell'anno successivo.

Pertanto il credito Iva del 2012 può essere utilizzato per ridurre il debito Iva del 2013. Il contribuente può utilizzare detto credito, anche senza aspettare la dichiarazione annuale a partire dalla prima liquidazione periodica eseguita per il 2013, cioè quella relativa al mese di gennaio 2013 per i contribuenti mensili o al primo trimestre per i contribuenti trimestrali. Se il contribuente decide di effettuare la compensazione prima di presentare la dichiarazione deve fare bene i calcoli perché se in sede di dichiarazione il credito dovesse risultare inferiore a quello compensato sarà costretto a ravvedersi per l'eccedenza compensata.

Diversa è l'ipotesi prospettata dal lettore che scrive al Sole 24 Ore in cui il credito di fine 2012 viene utilizzato per chiudere il debito determinato dall'omesso versamento dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2012. In questo caso la compensazione è possibile, ma il contribuente sta regolarizzando un omesso versamento e deve prima pagare anche le sanzioni ridotte da ravvedimento e i connessi interessi.

Compensazione orizzontale

In questo caso il contribuente, nei limiti assoluti di 516.456 euro e con la regola dell'articolo 17 del Dlgs 241/97, può compensare l'Iva a credito con altri tributi, pre-

IL MIO GIORNALE



VALORE AGGIUNTO

Sanzioni da pagare prima delle restituzioni

L'adempimento Iva, e tutte le questioni ad esso connesse a partire dai rimborsi e dai mancati versamenti, determina sempre incertezze da parte dei contribuenti.

Ad esempio, Rosella Fassio scrive a norme@ilsole24ore.com perché si trova nella condizione di non aver pagato nel 2012 l'Iva relativa ai mesi di settembre, ottobre e novembre per oltre 15mila euro. A dicembre scorso, tuttavia, ha chiuso l'anno con un credito d'imposta molto più alto. E si domanda: «posso compensare il debito Iva del 2012 nel 2013 con il credito risultante al 31 dicembre 2012, senza presentare anticipatamente la dichiarazione Iva singola e senza la relativa asseverazione, trattandosi, in questo caso, di compensazione Iva da Iva?»

mi e contributi. In particolare, tale compensazione soffre di ulteriori limiti specifici. Infatti la compensazione "orizzontale" del credito Iva annuale o trimestrale per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall'agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale. Al contrario, per poter compensare il credito Iva annuale per importi superiori a 15.000 euro annui è necessario, oltre alla presentazione della dichiarazione annuale, anche richiedere a un soggetto abilitato il rilascio del visto di conformità.

Rimborso da dichiarazione

Ultima modalità di utilizzo del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale è quello del rimborso. Da quest'anno non utilizziamo più il modello VR, ma presentiamo la richiesta di rimborso compilando il rigo VX4 ovvero il rigo corrispondente del quadro RX di Unico. In particolare, in riferimento al rigo VX4 bisogna evidenziare che sono stati introdotti ben 8 campi per indicare le diverse condizioni per le quali si richiede il rimborso. Sempre sul piano dichiarativo si ricorda che le altre forme di utilizzo del credito dichiarativo vanno indicate al rigo VX5.

Scuola Decisione cautelativa del ministero

Il maltempo fa slittare l'avvio del concorso

ROMA

L'atteso "concorso" per reclutare 11.542 insegnanti salta le prime due tappe: a causa del maltempo previsto per i prossimi giorni, le prove scritte in programma per lunedì e martedì prossimi sono state rinviate. Le nuove date saranno comunicate sul sito del ministero dell'Istruzione. Sono invece confermate le prove previste per mercoledì 13 e i giorni successivi, salvo cambiamenti da pubblicare sempre sul sito del Miur.

In queste ore il ministero sta inviando una e-mail di avviso a tutti i candidati che avrebbero dovuto sostenere la prova scritta lunedì 11 e martedì 12. Sono aspiranti docenti di scuola dell'infanzia e primaria. Le prove in programma per i giorni successivi, invece, riguardano il personale docente nella secondaria di primo e secondo grado relative alle varie classi di concorso con sessioni al mattino e al pomeriggio.

Ad affrontare le prove, complessivamente, non ci saranno soltanto gli 88.610 candidati che hanno superato la preselezione.

Infatti, è stato accolto un consistente pacchetto di ricorsi. Ben 7mila candidati inizialmente esclusi dal Miur potranno partecipare, con riserva, per decisione del Tar del Lazio che ha ritenuto fondata la richiesta, sostenuta dall'Anief, di applicare quanto previsto dalla legge, riducendo la soglia minima d'accesso.

RINVIO PARZIALE

Saltano solo gli scritti di domani e martedì, per scuole dell'infanzia e primarie. La nuova data sarà resa nota in seguito

so disposta dal Miur (35/50) perché non rispettosa della normativa vigente sui pubblici concorsi della scuola. E dunque anche coloro che nelle preselettive di dicembre avevano conseguito tra i 130 e i 134,5 punti avranno l'opportunità di cimentarsi agli scritti, facendo salire a quota 95mila il numero dei candidati.

N.T.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FISCO E COSTITUZIONE

Per le sanzioni la retroattività è da cancellare

di Enrico De Mita

I crediti tributari sia dello Stato che degli enti locali sono crediti privilegiati, secondo norme previste dagli articoli 2752 e seguenti del codice civile. Fra i crediti non sono stati mai compresi quelli relativi alle sanzioni amministrative, il che è logico. La funzione delle sanzioni è quella di punire il trasgressore di norme tributarie. Sicché oggi è stata abbandonata l'iniziale funzione risarcitoria che consentiva di configurarle come obbligazioni di stampo civilistico cui applicare tutte le regole relative alle obbligazioni civili. Vale il principio di irretroattività, secondo il quale nessuno può essere soggetto a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Le norme del codice civile erano state solo ritoccate con la riforma del 1971 per rivedere la nomenclatura delle nuove imposte. Non c'era altra esigenza di aggiornamento. Invece è stata ritoccata anche la disciplina dei privilegi nel senso che è stata estesa anche alle sanzioni e anche ai crediti sorti anteriormente alla legge di modifica (articolo 23, Dl 98/2001).

Sicché è avvenuto che un credito tributario, già accertato dal giudice delegato dal Tribunale con la forma della verifica dei crediti propri della procedura fallimentare e ammesso allo stato passivo dichiarato esecutivo, con provvedimento avente efficacia di giudicato sia pure endofallimentare, sia stato successivamente apposto in grado diverso e potiore. Secondo l'ordinanza del giudice delegato del Tribunale di Firenze (in «Gazzetta Ufficiale» del 21 gennaio 2013, I serie speciale, n. 1) l'articolo 27 della legge di conversione n. 111/2011 è incostituzionale in quanto viola l'articolo 3 della Costituzione e l'articolo 117 in combinato disposto con l'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che pone limiti alle leggi retroattive.

Il privilegio è stato dunque esteso anche ai crediti sorti antecedentemente all'entrata in vigore della legge e anche laddove il credito tributario sia stato già in precedenza ammesso allo stato passivo divenuto definitivo. In altri termini la nuova legge si applica a rapporti esauriti, contraddicendo anche la giurisprudenza della Cassazione. Lo scopo di ta-

la mia impressione è che fino a quando la retroattività non sarà dichiarata incostituzionale o quanto meno vaghi (se si esclude la sentenza 525/2000) il Fisco troverà tutti gli spazi, anche quelli impensabili, come quello dei privilegi disciplinati nel codice civile, per riproporre leggi retroattive rispetto alle quali la nostra Corte costituzionale, pur rendendo omaggio a principi solenni, trova sempre qualche interpretazione singolare per legittimare l'irragionevolezza e l'arbitrarietà del fisco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professioni. Il Tar Lazio approva il decreto - Via libera al voto

«Legittimo commissariare l'ordine dei commercialisti»

Maria Carla De Cesari

Il ministero della Giustizia bene ha fatto a commissariare il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e a indire nuove elezioni per il vertice della categoria.

Il Tar del Lazio, sezione III, con due ordinanze fotocopie, la 735 e la 736 dello scorso 8 febbraio (Franco Bianchi, presidente estensore), ritiene infatti che le decisioni del ministero sono «ampiamente e congruamente motivate». Dunque, fino all'insediamento del nuovo Consiglio nazionale, l'ente continuerà a essere guidato dal commissario Gianpaolo Leccisi.

Per ristabilire l'ordine, il 20 febbraio si terranno le nuove elezioni, concorrenti le liste «Vivere la professione» (candidato presidente Massimo Miani, vice Raffaele Marcellone) e «Insieme per la professione» (candidato presidente Gerardo Longobardi, vice Davide Di Russo).

I ricorsi - promossi da Claudio Siciliotti, ex presidente del Consiglio nazionale ed ex capoluogo della compagnia «Vivere la professione», e da alcuni candidati della stessa lista - non hanno trovato accoglienza presso il Tar Lazio, che fa propria la posizione del ministero della Giustizia circa l'opportunità di azzerare la precedente tornata elettorale, svoltasi il 15 ottobre.

Il Tar Lazio doveva decidere se sospendere il decreto della Giustizia dell'11 dicembre 2012, che ha portato il commissario al Consiglio nazionale, ha revocato il vecchio decreto per il voto del 15 ottobre e ha sciolto la commissione elettorale incarica-

ta di proclamare il vincitore. Per il Tar il decreto della Giustizia è stato dettato, prima di tutto, «dall'urgenza di far cessare il clamore mediatico e le ripercussioni sulla immagine pubblica della categoria, determinati da azioni, condotte e comportamenti censurabili ed illegittimi, reciprocamente messe in atto dagli appartenenti

LE MOTIVAZIONI

Le statuizioni (di scioglimento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e di rinnovo delle votazioni per le Elezioni del Consiglio Nazionale) risultano ampiamente e congruamente motivate, in punto di fatto e di diritto, e tali da sorreggere i presupposti delle statuizioni stesse, quali: l'urgenza di far cessare il clamore mediatico e le ripercussioni sulla immagine pubblica della categoria, determinati da azioni, condotte e comportamenti censurabili ed illegittimi, reciprocamente messe in atto dagli appartenenti alle liste elettorali della precedente votazione.

Per la difficoltà che ha incontrato la Commissione Elettorale a conteggiare i voti e proclamare gli eletti della votazione stessa, discende la necessità di ripetere le votazioni, al fine di assicurare il pieno esercizio del diritto di voto di tutti i Consigli locali dell'Ordine, in condizioni di certezza e speditezza del procedimento elettorale e dei suoi esiti finali. Tar del Lazio, Terza sezione III, ordinanze 735 e 736 dell'8 febbraio 2013

alle liste elettorali della precedente votazione».

Certo, la partita elettorale di ottobre continuerà, probabilmente, a essere ripercorsa nei tribunali amministrativi e nelle Procure penali. Al Tar Lazio, sezione I, figura infatti un ricorso circa l'ammissione, da parte del ministero della Giustizia della lista «Insieme per la professione», per mancanza dei requisiti circa la rappresentanza territoriale. Alla Procura della Repubblica di Roma sono stati presentati almeno due ricorsi. Uno riguarda l'irregolarità procedurale e sostanziali che hanno condotto al decreto della Giustizia dell'11 dicembre. Una denuncia ha invece di mira i comportamenti del vecchio Consiglio nazionale.

Che la matassa della vicenda - secondo il Tar del Lazio - non possa che essere sciolta che attraverso nuove elezioni lo dimostra anche la situazione in cui si è venuto a trovare il Consiglio nazionale, chiamato a decidere sull'esposto del procuratore di Aosta circa il trasferimento, solo a fini elettorali, di un candidato della lista «Insieme per la professione». In quell'occasione si sono trovati in conflitto di interessi 12 su 21 componenti del Consiglio, che pure era stato chiamato a decidere dal ministero della Giustizia: al di là del merito (la nullità del trasferimento) i numeri, per il Tar, parlano da soli: è mancata una maggioranza-terza che potesse decidere con «serenità» gli «aspetti controversi» relativi alle stesse elezioni. Da qui l'opportunità di ripartire, con un nuovo voto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le associazioni in campo per formazione e vigilanza

Oggi in vigore la legge per tutti i «senza albo»

Barbara Bisazza

Fervono i preparativi delle associazioni professionali, diverse da ordini e collegi, per adeguarsi ai requisiti richiesti dalla legge 4/13 sulle professioni non regolamentate. Qualcuna, come la Lapet (tributaristi), ha già attivato, da ieri, lo sportello per il consumatore, alcune hanno adeguato il sito web, qualcun'altra deve modificare lo statuto, altre (come i patrocinatori stragiudiziali dell'Aneis o gli osteopati del Roi) si dicono già pronte o quasi; ma per andare a regime ci vorrà qualche mese, come stima il presidente di Cna professioni, Giorgio Berloff. Negli ultimi due giorni, intanto, il Colap (Coordinamento libere associazioni professionali) ha riunito i delegati delle sue associazioni, fornendo una serie di linee guida operative.

Non è infatti solo una questione di carta intestata, anche se a questo si limita l'unico vero obbligo che scatta, di fatto, da domani - la legge entra formalmente in vigore oggi - per ogni professionista "senza albo", a prescindere dalla sua iscrizione, o meno, a un'associazione: ogni professionista dovrà riportare, in ogni documento o rapporto scritto con il cliente, gli estremi della legge stessa; se non lo farà, potrà essere sanzionato per pratica commerciale scorretta, ai sensi del Codice del consumo (Dlgs 206/05).

La legge, però, punta molto più in alto, nel tentativo di fornire più garanzie a tutela del consumatore, all'insegna della qualità dei servizi e della trasparenza del mercato. Ecco perché l'attenzione si concentra sul ruolo delle associazioni professionali, costituite dai professionisti su base volontaria e senza vincoli di rappresentanza esclusiva. Solo una minoranza dei due o tre milioni

di professionisti "senza albo" aderisce a una delle 225 associazioni del Colap o a una delle 40 riunite da Cna professioni. Alle associazioni è assegnato l'obiettivo di valorizzare le competenze degli iscritti, di garantire il rispetto delle regole deontologiche, di agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole della concorrenza.

Per questo, le associazioni devono garantire, tra l'altro, la promozione della formazione permanente per gli iscritti; la costituzione di uno sportello al quale il cliente possa rivolgersi in caso di contenzioso con il professionista o per avere informazioni sull'attività e sugli standard qualitativi; la pubblicazione sul proprio sito web delle informazioni necessarie a tutelare il consumatore secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità. Solo se in possesso di tutti i requisiti e previa dichiarazione responsabile dei rispettivi rappresentanti legali, le associazioni professionali possono quindi chiedere di essere iscritte nell'elenco che sarà pubblicato dal ministero dello Sviluppo economico sul proprio sito internet e per il quale il Mises sta finendo di approntare la mo-

dulistica e le istruzioni.

«Il Colap, come forma aggregata delle associazioni, riconosciuta in base all'articolo 3 della legge, punta a diventare interlocutore privilegiato del ministero dello Sviluppo, per collaborare a far sì che questa legge funzioni», dichiara la direttrice, Emilia Alessandruci. «Oltre al ruolo di rappresentanza istituzionale e di promozione della qualificazione professionale - prosegue - l'articolo 3 prevede per le forme aggregative la possibilità di ricevere dalle singole associazioni un mandato di vigilanza, che permetta di controllare la congruità del loro standard. Questo mandato, che potrebbe essere affidato al Colap, è materia di confronto dialettico con le associazioni».

Per il Colap si apre in ogni caso una fase nuova: «Raggiunto l'obiettivo della legge - spiega il presidente, Giuseppe Lupoi - vogliamo che la qualità abbia più valore. Inoltre, siamo ormai l'altra colonna del sistema professionale italiano e puntiamo ad essere un interlocutore politico ufficiale per le questioni economiche, politiche, fiscali, previdenziali».

Ogni professionista, iscritto o no a un'associazione, può far certificare la propria conformità alla norma Uni della professione, se esiste. Tre giorni fa sono state pubblicate quelle dei fotografi e dei patrocinatori stragiudiziali, a breve è prevista quella dei chinesiologi, oltre 19 sono a diversi stadi del processo. Il professionista, che decida di iscriversi a un'associazione, può anche chiedere alla stessa il rilascio di un'attestazione, come ulteriore "bollino" di qualità. Anche se resta una decisione facoltativa, la previsione delle associazioni è che un po' alla volta sarà il mercato stesso a portare i professionisti in questa direzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole **24 ORE**.com

SU INTERNET

Linee guida operative per gli iscritti al Colap

Con l'entrata in vigore della legge 4/13, il Colap ha fornito delle linee guida alle 225 associazioni aderenti per valorizzare le competenze degli iscritti

www.ilsole24ore.com

NECROLOGI

Oggi, dopo oltre dieci anni, si è dolorosamente interrotto il dialogo con un amico carissimo; interlocutore intelligente e appassionato, soprattutto nel comune discorso europeo. Presenza costante in questa stagione della nostra vita, alla quale ha fatto dono prezioso di una devozione e di un affetto profondi. Con animo desolato Carlo e Franca Ciampi piangono la scomparsa di

ANTONIO PURI PURINI

Abbracciano commossi Rosanna, Chiara, Giovanni, Maria e Giacomo, nel ricordo e nel rimpianto degli anni trascorsi insieme e nell'assidua frequentazione che ne ha cementato l'amicizia.

Roma, 9 febbraio 2013

www.arteconomy24.it

SCOPRITE L'ARTE DI INVESTIRE IN ARTE.

Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari

ESITO DI GARA numero gara 3933834. Fornitura triennale di dispositivi medici di oftalmologia. Tipo di Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 55, D.lgs. 2006, n. 163. Criterio Aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell'art. 82, D.lgs. 2006, n. 163. Operatori economici aggiudicatari: AB.MED. SAS (foto 1 e 4), Carl Zeiss SPA (foto 2), Terapion SRL (foto 3). Importo complessivo aggiudicato: euro 350.850,00 (oltre I.V.A. di legge). Provvedimento di aggiudicazione esecutiva: Delibera del Direttore Generale n. 33 del 09/01/2013. Data di trasmissione del presente avviso alla G.U.U.E.: 14/01/2013. Organo competente Procedure Ricorso: TAR SARDEGNA. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Ennio Filigheddu

Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari

ESITO DI GARA numero gara 4426695. Fornitura biennale di servizi con opzione di proroga per ulteriori due anni, di un sistema per la determinazione di test molecolari del K-RAS, B-RAF EGFR e di PAR-MAGNOMICA. Tipo di Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 55, D.lgs. 2006, n. 163. Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, D.lgs. 2006, n. 163. Operatore economico aggiudicatario: Medical Systems SPA. Importo aggiudicato: euro 397.555,20 (oltre I.V.A. di legge). Provvedimento di aggiudicazione esecutiva: Delibera del Direttore Generale n. 34 del 09/01/2013. Data di trasmissione del presente avviso alla G.U.U.E.: 14/01/2013. Organo competente Procedure Ricorso: TAR SARDEGNA. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Ennio Filigheddu